



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 278 DEL 13 LUGLIO 2016

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

Oggetto: Aggiornamento delle procedure di istruttoria dei progetti parte seconda.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimamente la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il sindaco dell'Aquila con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'ing. Raniero Fabrizi e il sindaco dell'Aquila con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il DPCM 23 febbraio 2016 con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri ha provveduto a nominare l'ing. Raniero Fabrizi quale titolare dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018 di nomina del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila nella persona dell'ing. Raniero Fabrizi sino al 31/12/2018;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l'ing. Raniero Fabrizi e il sindaco dell'Aquila con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 6 giugno 2016 tra l'ing. Raniero Fabrizi e il sindaco dell'Aquila con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, rubricato "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

Visto il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, capo X bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui sono state adottate le misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visto l'articolo 67 ter, comma 2, del decreto legge 83/2012 che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto l'art. 67 ter del decreto legge 83/2012, che, nell'ambito delle funzioni attribuitigli, ha stabilito che gli Uffici speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata;

Visto l'articolo 4, comma 10 del D.P.C.M. 04/02/2013 con il quale si rinvia a provvedimenti del Capo dell'Ufficio Speciale le specifiche modalità istruttorie delle pratiche per la concessione del contributo, compresi i tempi di conclusione del procedimento e comunque in misura non superiore a 180 giorni;

Vista la determinazione n. 194 del 29/10/2013 e la determinazione n. 302 del 26/09/2014 che disciplina la presentazione e l'istruttoria della scheda parametrica e dei relativi progetti parte seconda;

Vista la determinazione n. 325/2014 dell'Ufficio Speciale dell'Aquila nella quale vengono richiamati i procedimenti definiti nell' D.P.C.M. del 04/04/2013 (progetto parte-prima e progetto parte-seconda);

Visto l'art. 4 co. 8-septies della L. 164/2014 che disciplina i termini del procedimento istruttorio;

Vista la direttiva istruttoria del 28/01/2015 n. prot. 1430 adottata dall'Ufficio Speciale per la valutazione speditiva dei progetti parte seconda ai sensi del D.P.C.M. 04/02/2013;

Vista la determinazione n. 55 del 25/02/2015 che regola le modalità di predisposizione e controllo dei progetti parte seconda presentati ai sensi del D.P.C.M. 04/02/2013;

Vista la determinazione n. 222 del 30/05/2016 che aggiorna le procedure istruttorie dei progetti parte seconda presentati ai sensi del D.P.C.M. 04/02/2013;

Visto il provvedimento congiunto con il Dirigente del Dipartimento della Ricostruzione Privata (prot. USRA 9591 e prot. Comune dell'Aquila 68799) con il quale è stato rimesso all'Ufficio per la ricostruzione privata del Comune dell'Aquila l'emissione del provvedimento conclusivo d'istruttoria;

Vistala Legge n. 241/1990 e s.m.i. che disciplina le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Considerato che

l'Ufficio fornisce, tra l'altro, l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuove la qualità, effettua il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e cura la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del citato decreto, assicura nei propri siti Internet istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed esegue il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori con particolare riferimento ai profili della congruità tecnica ed economica. L'Ufficio cura, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una Commissione per i Pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo;

la casistica affrontata ha permesso di identificare ed apportare diversi miglioramenti procedurali alle predette istruzioni, tali da garantire un ulteriore efficientamento delle fasi istruttorie anche nell'ottica di garantire la qualità della ricostruzione attraverso controlli in cantiere;

il Comitato Tecnico Giuridico, nella seduta del 5 luglio 2016, ha espresso parere favorevole all'adozione di una metodologia istruttoria, che distingua i passaggi istruttori da compiersi in Ufficio e quelli da svolgersi in cantiere;

tutto ciò premesso, il Titolare dell'USRA con la presente disposizione

DETERMINA

di approvare la seguente metodologia istruttoria con l'obiettivo di mantenere inalterato il livello di analisi dei progetti ed associare alle stesse i controlli in cantiere, in ordine all'ammissibilità e alla finanziabilità degli interventi proposti, demandando talune verifiche ai controlli in fase d'esecuzione dei lavori al fine di consentire un più rapido avvio dei cantieri della ricostruzione.

Art. 1

La presente procedura è applicabile alle pratiche di ricostruzione privata per immobili non soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ad interesse paesaggistico ai sensi dell'intesa relativa alla zona A del centro storico del capoluogo, i cui importi lavori risultino inferiori al contributo massimo

concedibile definito dal Parere Parte Prima e che non eccedano, comunque, la soglia di € 2.000.000,00.

Art. 2

Con specifico riferimento alle disposizioni operative per l'istruttoria dei progetti parte seconda di cui all'allegato alla determina 222 del 2016 i seguenti passaggi istruttori saranno svolti in ufficio prima dell'emissione del contributo:

Istruttoria amministrativa:

- sarà compiuta l'istruttoria così come descritto nel richiamato allegato della predetta determina 222/2016;

Istruttoria strutturale:

- sarà compiuta l'istruttoria relativamente ai punti B1, B2, B4 e B5, di cui all'allegato alla determina 222/2016;

Istruttoria economica:

- le risultanze istruttorie relative ai punti C1, C2, C3, e C4 di cui all'allegato alla determina 222/2016, costituiranno oggetto di eventuali prescrizioni alle quali il progettista dovrà adeguarsi nei trenta giorni successivi all'emissione del buono contributo, fatta eccezione del solo eventuale atto di consenso agli accolli per opere di migliorie, che dovrà, invece, essere acquisito dall'Ufficio anteriormente all'emissione del buono contributo.

Art. 3

Nel corso dell'attività istruttoria si svolgerà un incontro finalizzato all'esame degli aspetti tecnici emersi e non compiutamente definiti sulla base della documentazione prodotta. Eventuali integrazioni dovranno essere fornite dalla parte richiedente il contributo entro 10 giorni.

Art. 4

A valle di tale attività verrà trasmesso al Comune dell'Aquila un parere eventualmente corredato da prescrizioni la cui efficacia rimane subordinata al rilascio del titolo edilizio abilitativo e al provvedimento conclusivo d'istruttoria di competenza comunale.

Art. 5

Successivamente all'emissione del buono contributo, l'Ufficio avvierà, sulla base del cronoprogramma dei lavori e dell'effettivo avanzamento degli stessi, l'attività di verifica in cantiere al duplice fine di:

- verificare che le prescrizioni impartite in fase di rilascio del parere siano state recepite;
- garantire la qualità della ricostruzione così come previsto dall'intesa che istituisce lo stesso Ufficio Speciale.

Le eventuali conseguenti modifiche tecniche – economiche saranno verbalizzate durante le visite in cantiere, costituiranno oggetto di successivo accertamento al fine di avere evidenza della loro avvenuta esecuzione e saranno assestate in fase di contabilità.

Resta inteso che la verifica della contabilità dell'intervento rimane in capo al competente settore del Comune dell'Aquila.

Art. 6

La presente metodologia istruttoria si applica alle pratiche che verranno avviate a far data dal presente provvedimento e la relativa efficacia sarà verificata decorso il termine di sei mesi.

L'Aquila, 13 luglio 2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi

